
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Contratto di domiciliazione: è obbligo del mandante corrispondere l'onorario del domiciliatario qualora il cliente non adempia.

L'avvocato che si avvalga di un collega corrispondente deve provvedere a retribuirlo qualora il cliente non adempia.

Il fondamento di tale principio è da ravvisare sotto un profilo normativo nelle disposizioni che determinano la responsabilità del mandante per cui il prestatore d'opera può avvalersi di sostituti o ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; e sotto il profilo disciplinare nel fatto che l'avvocato corrispondente riceve l'incarico da un collega e non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente o di interferire sulle ragioni della lite; il rapporto si svolge infatti essenzialmente con il dominus e verso quest'ultimo si dirige l'affidamento del corrispondente per la corretta ed utile gestione della controversia (sia nel senso di ricevere con tempestività le istruzioni, sia nel senso di ottenere il pagamento degli importi dovuti per spese e diritti).

Tribunale di Prato, sezione unica, sentenza del 25.6.2013

...omissis...

Rilevato che [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza civile n. 295/12 (RG n. 355/11) pronunciata in data 07.03.12 dal Giudice di Pace di Prato, avanzando al contempo istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c.; che l'appellante ha concluso "in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. (dichiarandosi all'uopo la disponibilità anche a concedere cauzione), essendo indubbio che la manifesta erroneità del sillogismo giudiziale espresso dal

Giudice di prime cure consente di ravvisare il presupposto dei "gravi e fondati motivi" codificato dalla norma; nel merito, eventualmente con pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. (consentita dall'oggettiva possibilità di emettere decisione sulla base della documentazione acquisita agli atti), in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle eccezioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta del Giudizio di primo grado (da intendersi integralmente richiamate e ricettiziamente trascritte nel presente atto) e dei motivi d'appello sopra svolti, respingere la domanda svolta [REDACTED].

L. [REDACTED] quanto infondata in fatto ed in diritto;

in via subordinata, a valore nell'ipotesi in cui la domanda attrice dovesse in qualche modo trovare accoglimento, revocare la sentenza impugnata e disporre la statuizione di condanna esclusivamente nei confronti del [REDACTED] (quale soggetto che, avendo conferito l'incarico, ha assunto l'obbligo di pagare i compensi professionali), con condanna del medesimo Cliente, nella qualità di Amministratore delegato di P. [REDACTED] a manlevare e tenere indenne [REDACTED] da qualsiasi pagamento fosse chiamato ad eseguire nei confronti [REDACTED] in ogni caso, con vittoria delle spese, funzioni e degli onorari del doppio grado di giudizio".

che, all'udienza del 10.07.12, fissata per la discussione della sospensiva, si è costituito, con note ex art. 351 c.p.c., il convenuto [REDACTED]

che, sebbene dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, si è altresì costituito, con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto [REDACTED]

che [REDACTED] ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del [REDACTED] e, comunque, per la nullità della sua comparsa di costituzione in giudizio e, nel merito, per la conferma integrale della sentenza impugnata.;

che, all'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al verbale e sulla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.

Considerato che il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dall'avv. T. contro l'avv. M., condannando quest'ultimo al pagamento, in favore del collega, della somma di Euro 2.708,74 (compreso CAP, IVA e ritenuta Irpef), oltre interessi nonché alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, ed ha respinto la domanda di rilevazione proposta dal condannato nei riguardi del cliente, dr. L.;

che la condanna è stata pronunciata in base alla accertata attività di domiciliazione dell'avv. M. [REDACTED] di contro all'avversa prospettazione secondo la quale sarebbe stato il cliente [REDACTED].

del. [REDACTED], dichiarata fallita, a conferire il mandato alla lite sia nei riguardi del primo che del secondo difensore; che, ad avviso del GdP, di Prato, innanzitutto la disputa atterrebbe solo ai rapporti interni tra i due professionisti, essendo estranea al fatto la parte sostanziale la quale, di norma, ignorerebbe le problematiche connesse alla domiciliazione;

che la domiciliazione avrebbe dato luogo ad una prassi in ragione della quale il domiciliatario verrebbe nominato quale procuratore della parte sostanziale;

che, pertanto, la firma del mandato da parte del L. non proverebbe affatto che l'incarico di domiciliazione sia stato conferito dal cliente;

che, significativamente, nella specie, l'autentica sul mandato alla lite sarebbe stata apposta solo dall'avv. M.;

che in ordine all'importo dei diritti e delle spese non ci sarebbero state contestazioni;

Considerato preliminarmente che è [redacted] citato, sin da giudizio di primo grado quale Amministratore Delegato della società P. [redacted] asserita cliente [redacted] ("omissis...disporre la statuizione di condanna esclusivamente nei confronti del Dott. F. L. (quale soggetto che, avendo conferito l'incarico, ha assunto l'obbligo di pagare i compensi professionali), con condanna del medesimo Cliente, nella [redacted]");

che, infatti e anzitutto, la parte che ha conferito l'incarico non è il dr. [redacted] ma la società P. srl di cui egli era, all'epoca, l'amministratore delegato;

che, inoltre, la predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 37/2003 del 28.05.03 e, a far data dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la rappresentanza in giudizio [redacted] non compete più al Dott. L. bensì al curatore fallimentare;

che, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto citare in manleva non il [redacted] quale Amministratore Delegato della P. Srl, bensì direttamente la società P. [redacted], in persona del suo curatore fallimentare;

che, pertanto, il L [redacted] deve essere estromesso dal giudizio senza che si provveda in ordine alle spese da lui sostenute in questo grado con la sua costituzione, essendo chiara la sua estraneità a questo giudizio, come aveva ben mostrato di intendere non costituendosi in primo grado;

che, in ordine al merito della controversia, la sentenza resa all'esito del giudizio di prime cure deve essere confermata sulla base del principio di diritto secondo cui il contratto di domiciliazione è un negozio autonomo e ben distinto sia dal contratto di patrocinio sia dal negozio unilaterale di procura alla lite;

che il contratto di domiciliazione consiste nell'attribuzione, con libertà di forme, ad un legale (il domiciliatario) di un potere di sostituzione (con o senza rappresentanza del cliente) da parte del secondo legale, ossia del domiciliante, unico ad intrattenere e coltivare il rapporto con il cliente intuitu personae, contro il corrispettivo di un prezzo determinato o determinabile in base alle tariffe e/o parametri forensi;

che tali concetti, sebbene non espressi in via contestuale dalla SC., sono ricavabili, almeno in parte, dalla sue decisioni;

che, in particolare, secondo la SC, **"In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Né rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o**

di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e l'eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10454 del 18/07/2002, Rv. 555922 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, Rv. 592970) ;

che da tali principi si ricava un ulteriore corollario secondo cui il conferimento della procura alle liti non costituisce affatto prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio tra il cliente ed uno dei due formali difensori;

che, infatti, la procura potrebbe essere stata conferita su indicazione del patrocinatore allo scopo di meglio svolgere il proprio mandato difensivo, consentendogli di non essere presente a tutte le udienze e di non esserlo a mezzo di delegato ad acta, ma di esserlo attraverso la più comoda ed agevole delega fissa (attribuita al sostituto), consentita proprio dall'espedito di attribuire ed estendere la procura alle liti anche al domiciliatario che con il cliens non abbia avuto alcun contatto o rapporto e non sia stato parte del contratto di patrocinio;

che, del resto, tale realtà è piuttosto diffusa ed il Consiglio Nazionale Forense (nel Parere n. 233/03) ha avuto modo di disciplinarla e di pronunciarsi osservando che: **"deve ritenersi ormai consolidato il principio per cui l'avvocato che si avvalga di un collega corrispondente deve provvedere a retribuirlo qualora il cliente non adempia. Il fondamento di tale principio è da ravvisare sotto un profilo normativo nelle disposizioni che determinano la responsabilità del mandante ..omissis...per cui il prestatore d'opera può avvalersi di sostituti o ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; e sotto il profilo disciplinare nel fatto che l'avvocato corrispondente riceve l'incarico da un collega e non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente o di interferire sulle ragioni della lite; il rapporto si svolge infatti essenzialmente con il dominus e verso quest'ultimo si dirige l'affidamento del corrispondente per la corretta ed utile gestione della controversia (sia nel senso di ricevere con tempestività le istruzioni, sia nel senso di ottenere il pagamento degli importi dovuti per spese e diritti"** (Conforme anche il successivo Parere CNF n. 1 del 04.11.05);

che nella specie, come affermato dal primo giudice, ci sono prove sufficienti per affermare l'esistenza di un contratto di domiciliazione, pure rientrante nell'ambito della figura del mandato oneroso, nella specie intercorso tra il domiciliante avv. M. ed il domiciliatario, [REDACTED]

1 - la procura alla lite predisposta [REDACTED] quale mero domiciliatario su Prato "... [REDACTED] del Foro di Roma nonché [REDACTED] con Studio in Prato, Corso Savonarola n. 29, rispettivamente nella qualità di Difensore e Procuratore domiciliatario di P. [REDACTED] ..omissis" (procura sottoscritta per autentica [REDACTED] ma non anche [REDACTED] a conferma del fatto che il domiciliatario non conosceva il cliente e, dunque, non poteva autenticare la sua firma);

2 - è pacifico che la firma del cliente sulla procura alla lite è stata raccolta a Roma [REDACTED], come quest'ultimo assume, il cliente P. [REDACTED] con sede in Prato) avesse intrattenuto rapporti diretti con [REDACTED] (con studio in Prato), è lecito ritenere che, anche per una questione di mera comodità pratica, la firma

sulla procura sarebbe stata raccolta da quest'ultimo e non certo dal collega di Roma;

3 - il conferimento dell'incarico da parte del mandante [REDACTED] confermato dalle modalità con cui si è svolto il rapporto. La corrispondenza in atti intercorsa fra [REDACTED], nel corso degli anni esclude chiaramente che vi sia stata una parità di posizione fra i due legali. Il ruolo di subalterno (quale mero mandatario) svolto dall'Avv. [REDACTED] per l'espletamento in loco dell'attività di domiciliazione, è comprovato dal fatto che la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento P. [REDACTED] del Fallimento P. [REDACTED] n. 3598/03) è stata predisposta in via unilaterale da parte dell'Avv. [REDACTED] il quale, in via esclusiva, ha studiato ed impostato la causa nell'interesse del cliente ancor prima di interpellare il collega di Prato, impartendo, anche in seguito, le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività procuratoria su Prato;

4 - la tesi secondo la quale l'incarico [REDACTED] sarebbe stato conferito direttamente dal cliente P. [REDACTED] su segnalazione del Dott. [REDACTED] è smentita per tabulas dalla missiva inoltrata in data 13.06.07 direttamente dal [REDACTED] all'Avv. [REDACTED] M. datato 23.05.07 (doc. n. 20 fascicolo di primo grado). Con la predetta comunicazione il [REDACTED] (commercialista e/o consulente della P. [REDACTED] ha dichiarato espressamente di non conoscere l'Avv. [REDACTED]. ("peraltro e per terminare non credo di aver presentato o, comunque, indicato il nominativo dell'Avv. T. che non ho il piacere di conoscere") e che il cliente P. Srl, in persona del suo amministratore [REDACTED] aveva onorato tutte le competenze professionali dovute [REDACTED] anche quelle inerenti l'attività di domiciliazione ("aveva fatto fronte alle pretese economiche, secondo Sue richieste"): dichiarazioni verosimili poiché provenienti da un soggetto terzo del tutto disinteressato;

5 - è risultato provato che, nel corso dell'incarico, protrattosi per sei anni, [REDACTED] non ha mai conferito neppure per corrispondenza con il [REDACTED] legale rappresentante della P. Srl né tanto meno con il [REDACTED]; ciò che prova che non solo tali soggetti non erano conosciuti dal convenuto [REDACTED] ma soprattutto che l'incarico, per il quale [REDACTED] periodicamente relazionava l'Avv. M. [REDACTED] non proveniva dal cliente bensì dal mandante-dominus [REDACTED] (il documento prodotto [REDACTED] del 16.12.04, doc. n. 6 [REDACTED] - al fine di provare che [REDACTED] si sarebbero conosciuti e avrebbero corrisposto fra loro in realtà è privo di valenza giuridica: il fax inviato [REDACTED] in data 16.12.04 risulta per tabulas indirizzato per conoscenza (su indicazione dello stesso M.) a tale [REDACTED]; si aggiunge che sebbene la difesa [REDACTED] abbia contestato l'appartenenza a quest'ultimo del numero fax 0566 50021, l'appellante non ha fornita prova alcuna circa la riferibilità di tale utenza telefonica al [REDACTED]);

6 - la missiva datata 05.11.04 prodotta in giudizio dall'appellante con l'intento di dar prova della provenienza dell'incarico dal [REDACTED] non costituisce valido elemento di prova atteso che essa è priva di data certa e dunque difetta di rilevanza probatoria di fronte alle contestazioni sollevate in tal senso [REDACTED]

che, come giustamente osservato dal Giudice di primo grado, non è anomala né singolare (dato che sovente accade nella prassi) che, tra Colleghi, l'incarico di domiciliazione processuale venga inizialmente conferito per telefono e che ad esso poi faccia seguito l'invio da parte del dominus della documentazione allo

stesso inerente; che infatti non è credibile che [REDACTED] abbia inviato una comparsa di costituzione e risposta (contenente dati sensibili) senza alcun preventivo contatto, quanto meno telefonico, con [REDACTED] che l'avvocato non solo per prassi, ma soprattutto per dovere deontologico (art. 31 codice deontologico forense), prima di trasmettere atti giudiziari ad un collega fuori distretto deve dargliene preventiva comunicazione, accertando personalmente che non sussistano eventuali incompatibilità che potrebbero impedire l'assunzione dell'incarico;

che altre considerazioni sono del tutto irrilevanti e non smuovono il serio quadro probatorio dianzi riassunto che ha confermato l'avvenuta stipula del contratto di domiciliamento (nella specie, con ius postulandi) concluso tra il domiciliante, avv. [REDACTED] ed il domiciliatario, [REDACTED] che, del [REDACTED] della ricostruzione dei fatti compiuta [REDACTED] è ulteriormente scalfita dal suo comportamento per cui, nell'arco temporale di quasi due anni, non ha riscontrato le reiterate richieste scritte di corresponsione di un fondo spese avanzate dall'Avv. [REDACTED] (a partire dal 08.11.05 e poi in data 10.01.06 ed ancora il 07.07.06 - cfr. doc.ti 12-13-14 fascicolo T [REDACTED] decidendo di rispondere ai solleciti di quest'ultimo solo con missiva datata 23.05.2007, negando per la prima volta la paternità dell'incarico di domiciliamento e riferendo di non essere più in contatto da diversi mesi con il cliente, così qualificandosi, per la prima volta, come un semplice co-difensore, prima di decidersi a riscontrare la richieste economiche [REDACTED] che, in conclusione, la prova dell'esistenza del contratto di domiciliamento ed il pacifico mancato pagamento delle relative spettanze dovute al domiciliatario (spettanze non specificamente contestate nel quantum) dal domiciliante comportano la conferma della senza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di questo grado, senza che possa essere accolta la domanda di risarcimento da lite temeraria, proposta dall'appellato, in ragione della mancanza di specifici principi di diritto attinenti al contratto di domiciliamento (e senza che per questo, considerata la natura accessoria e residuale di tale domanda possa comportare una riduzione dell'importo delle spese da rifondere).

p.q.m.

Definitivamente decidendo,

Estromette L. [REDACTED] dal giudizio;

Respinge l'appello proposto [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese di questo grado, in favore [REDACTED] spese che liquida in complessivi Euro 1.600,00 oltre accessori di legge.

Respinge la domanda di lite temeraria proposta dall'appellato.

Così deciso in Prato, il 25 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2013.